Istruzioni sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

del 24 agosto 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

visto l'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

emana le istruzioni seguenti:

Sezione 1: Delegazione Sicurezza

Art. 1 Composizione

- ¹ La Delegazione Sicurezza (DelSic) è una delegazione del Consiglio federale secondo l'articolo 23 LOGA.
- ² Si compone:
 - a. del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
 - b. del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
 - c. del capo del Dipartimento federale dell'economia (DFE).
- ³ È presieduta dal capo del DDPS.

Art. 2 Compiti

La DelSic ha i compiti seguenti:

- a. valuta la situazione rilevante in materia di sicurezza;
- b. coordina affari interdipartimentali in materia di politica di sicurezza.

Art. 3 Ritmo delle sedute e segretariato

- ¹ La DelSic si riunisce secondo necessità, ma almeno due volte l'anno.
- ² La Segreteria generale del DDPS gestisce il segretariato della DelSic.

1 RS 120 2 RS 172.010

2011-1030 6093

Sezione 2: Comitato ristretto Sicurezza

Art. 4 Composizione

- ¹ Il Comitato ristretto Sicurezza si compone:
 - a. del segretario di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
 - b. del direttore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
 - c. del direttore dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).
- ² La presidenza del Comitato ristretto è assunta a rotazione e disciplinata di comune accordo dai suoi membri
- ³ Se necessario, il Comitato ristretto può invitare a singole sedute rappresentanti di altri servizi.

Art. 5 Compiti

- ¹ Il Comitato ristretto Sicurezza ha i compiti seguenti:
 - a. osserva e valuta costantemente la situazione e provvede all'individuazione tempestiva di sfide nel campo della politica di sicurezza;
 - sulla base dell'analisi della situazione in materia di politica di sicurezza e d'intesa con i servizi specializzati competenti, presenta proposte alle delegazioni competenti del Consiglio federale.
- ² I tre dipartimenti rappresentati nel Comitato ristretto mettono a disposizione le basi per la valutazione congiunta della situazione.
- ³ Il SIC provvede al coordinamento delle informazioni degli altri organi nel quadro della rete informativa integrata esistente.

Art. 6 Coordinamento e segretariato

- ¹ Il Comitato ristretto Sicurezza è assistito da un gruppo di coordinamento che si compone di un rappresentante di ciascuno dei tre servizi della Confederazione rappresentati in detto Comitato.
- ² Il gruppo di coordinamento è responsabile della preparazione e dell'ulteriore elaborazione dal profilo amministrativo e materiale delle sedute del Comitato ristretto.
- ³ Il membro del servizio della Confederazione che presiede il Comitato ristretto è responsabile delle prestazioni amministrative di detto Comitato e del gruppo di coordinamento. Allestisce il verbale delle sedute del Comitato ristretto.

Art. 7 Vigilanza

¹ I superiori dei membri del Comitato ristretto Sicurezza ricevono i documenti delle sedute e i verbali di detto Comitato.

² Il Dipartimento il cui rappresentante presiede il Comitato ristretto invia i verbali di detto Comitato alla Delegazione delle Commissioni della gestione.

Sezione 3: Gestione di situazioni di crisi in caso di minacce strategiche e catastrofi

Art. 8 Compiti del capo del DDPS

- ¹ Il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale misure per la gestione della situazione in caso di:
 - a. minaccia di ricorrere alla forza o ricorso alla forza che può interessare parti considerevoli della popolazione o istituzioni essenziali (minacce strategiche);
 - gravi catastrofi naturali o tecnologiche (catastrofi) in cui è necessario l'impiego dell'esercito o in cui la Confederazione assume il coordinamento o la condotta e la responsabilità non è già stata attribuita a un altro dipartimento.
- ² Le misure sono discusse preliminarmente in seno alla DelSic se il tempo disponibile lo consente.
- ³ Le misure sono in particolare:
 - l'assunzione del coordinamento e della condotta nell'impiego d'intesa con i Cantoni in occasione di eventi in cui più Cantoni, l'intero Paese o regioni estere limitrofe sono coinvolti in misura tale da rendere necessaria una condotta superiore;
 - il coordinamento degli impieghi dell'esercito con gli impieghi di polizia cantonali;
 - c. la chiamata in servizio e l'impiego in servizio d'appoggio di un effettivo massimo di 2000 militari per un periodo massimo di tre settimane, ad esempio per controllare e proteggere lo spazio aereo, per appoggiare il Corpo delle guardie di confine, per proteggere settori chiave e installazioni, per mantenere aperte le trasversali (strada, ferrovia, vettori energetici, nodi delle comunicazioni), per proteggere le proprie truppe, singole persone e beni degni di particolare protezione nonché per appoggiare la polizia nell'ambito di impieghi di sicurezza;
 - d. l'impiego dei mezzi della Confederazione in caso di aumento della radioattività secondo l'ordinanza del 20 ottobre 2010³ sugli interventi NBCN;
 - e. le disposizioni per limitare o vietare l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero:
 - f. l'informazione del pubblico.

³ RS **520.17**

Art. 9 Compiti del Comitato ristretto Sicurezza

Il Comitato ristretto Sicurezza coordina e integra le conoscenze specialistiche interne ed esterne alla Confederazione.

Art. 10 Procedura in caso d'urgenza

- ¹ Se, in caso di minacce strategiche o catastrofi, una deliberazione ordinaria o straordinaria del Consiglio federale è impossibile, il presidente della Confederazione ordina misure cautelari o decide in luogo del Consiglio federale (art. 26 LOGA). Per quanto possibile consulta il capo del DDPS.
- ² Se necessario, il Comitato ristretto Sicurezza è a disposizione del presidente della Confederazione e fornisce consulenza e assistenza alla Cancelleria federale.
- ³ Se necessario, il presidente della Confederazione informa il pubblico, per quanto possibile d'intesa con il capo del DDPS.
- ⁴ Il presidente della Confederazione informa al più presto il Consiglio federale sulla situazione e sulle decisioni adottate.
- ⁵ Il presidente della Confederazione sottopone al più presto le decisioni adottate al Consiglio federale per approvazione.

Sezione 4: Entrata in vigore e scadenza

Art. 11

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° ottobre 2011 e sono applicabili al più tardi fino al 31 dicembre 2016.

24 agosto 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova